



MASSIMO
CAVALLINA SEMPLICI
NOTAIO IN FIRENZE

STATUTO DELLA

"RETE DEI COMITATI PER LA DIFESA DEL TERRITORIO"

Art. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

E' costituita l'associazione denominata "Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio".

Allegato "A"
atto del 18/11/2008
rep. 86491/19999

Art. 2

La "RETE" ha sede legale in Fiesole, Prato ai Pini n. 7.

La Giunta potrà istituire sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio perseguire gli scopi associativi.

Art. 3

La RETE, che non persegue fini di lucro, si pone i seguenti scopi:

- finalità precipua della "RETE" è quella di porsi al servizio dei comitati di cittadini, delle associazioni ambientaliste e culturali, di singoli cittadini ad essa associati. In quanto struttura di servizio, essa intende assolvere a funzioni di collegamento, di consulenza tecnica, paesaggistica e legale, tra gli associati;

- la "RETE" persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela e della promozione della qualità della vita, dell'ambiente, dei diritti e della salute dei cittadini, ispirando le proprie iniziative ai principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana;





ORGANISMO
NATIONALISTICO
FEDERAZIONE

- parimenti, scopo della "RETE" è la difesa del patrimonio culturale, artistico e naturale del territorio in Italia, anche con lo studio e l'elaborazione di progetti, generali e di settore, e l'assunzione delle opportune iniziative;
- la lotta contro la speculazione e le malversazioni in ambito territoriale e ambientale.

Pone tra i propri obbiettivi di studio e di azione i problemi della gestione del territorio, della mobilità, delle infrastrutture, delle grandi opere, dell'energia, delle fonti alternative, dei rifiuti e delle discariche, della geotermia; della salute e della vivibilità nelle grandi città;

- la "RETE" intende operare in ogni sede per rendere i cittadini pienamente partecipi delle scelte di programmazione e utilizzazione del territorio e in generale delle decisioni delle autorità pubbliche;

- la "RETE", che agisce in completa autonomia e indipendenza, intende stabilire contatti di collaborazione e di sostegno con le altre associazioni ambientaliste; ed altresì con movimenti, associazioni, comitati che si muovono in altre realtà italiane;

- intende assolvere ad una funzione propositiva e critica per l'attività degli organi delle Amministrazioni pubbliche centrali e locali;

- partecipa all'azione amministrativa anche mediante gli strumenti dei quali agli art. 21, 22 e 23 della Legge



8/6/1990, n. 142, nonché delle legislazioni regionali in materia di partecipazione.

Per il perseguimento degli scopi la "RETE" potrà, a titolo esemplificativo, promuovere ed organizzare - anche in collaborazione con altre associazioni o con istituzioni universitarie - riunioni, conferenze, convegni, dibattiti, mostre, ogni altra manifestazione culturale inerente; istituire ed erogare borse di studio, promuovere, curare e collaborare alla realizzazione di pubblicazioni, notiziari, cataloghi ed altri supporti, anche audiovisivi, per la promozione dei propri scopi. La "RETE" intende creare e gestire un proprio sito web per la raccolta e la diffusione tra gli associati e verso terzi di notizie e comunicati relativi alla propria attività.

L'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia (anche di ONLUS), potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, purchè utili od opportune per il perseguimento dei propri scopi istituzionali; potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo svolgimento dell'attività statutaria; potrà partecipare solo ad altre Associazioni che abbiano oggetto analogo o affine al proprio.

Art. 4

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che perverranno in proprietà della "RETE";



b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali contributi, donazioni, lasciti.

Le entrate della RETE sono costituite:

a) quote associative annuali;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo che sia sottoposta all'approvazione della Giunta.

Art. 5

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno: entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio la Giunta predisporrà il Bilancio consuntivo, nonché il Bilancio preventivo del successivo esercizio, onde sottoporli all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Art. 6

A S S O C I A T I

Si distinguono le seguenti categorie di associati, sia persone fisiche che comitati ed associazioni:

a) Fondatori.

b) Ordinari.

c) Onorari.

a) Sono associati "Fondatori", coloro che abbiano partecipato alla costituzione della RETE e coloro che si assoceranno entro la data del 31 dicembre 2008.

b) Sono associati "Ordinari", coloro che avendo interesse

alle attività associative della RETE e condividendone gli scopi sociali, sono ammessi a farne parte, su domanda, dalla Giunta e previo versamento della quota associativa annuale, stabilita dalla Giunta.

c) Sono associati "Onorari", coloro ai quali la Giunta e il Consiglio Scientifico conferiscono tale qualifica principalmente in considerazione di particolari benemerienze nei confronti della RETE e dei suoi scopi sociali. Gli associati onorari costituiscono il "Consiglio degli Amici della Rete". I membri del Consiglio degli Amici della Rete non sono tenuti al pagamento della quota annuale e godono dei diritti degli associati "Fondatori" ed "Ordinari". Partecipano alle riunioni del Consiglio Scientifico e all'Assemblea dei Comitati senza diritto di voto.

Art. 7

Per conseguire la qualifica di socio ordinario, l'interessato, persona fisica o comitato o associazione, è tenuto a presentare domanda scritta con la quale si impegna, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto ed il regolamento del Comitato, nonché tutte le decisioni assunte dalla Giunta e dall'Assemblea dei Comitati. La Giunta decide sulle domande presentate.

Art. 8

La qualità di associato Fondatore, Ordinario ed Onorario si perde per decesso, dimissioni, indegnità e, con eccezione per



gli Onorari, per morosità.

L'associato che intende dimettersi deve far pervenire alla Giunta comunicazione scritta entro il 30 settembre di ciascun anno, e deve essere in regola col pagamento della quota, trascorso il termine suddetto, l'associato è obbligato per tutto l'anno successivo.

La perdita della qualità di associato viene dichiarata dalla Giunta, la quale può radiare l'associato per morosità o indegnità.

Art. 9

A M M I N I S T R A Z I O N E

La RETE è retta dalla Giunta composta da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri, eletti dall'Assemblea dei Comitati, previa fissazione del numero dei Consiglieri da eleggere, che rimarranno in carica per due esercizi associativi, rinnovabili fino a 3 tre mandati consecutivi.

Il Presidente viene eletto dalla Giunta a scrutinio segreto.

La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, e da uno fino a sei consiglieri delegati dall'Assemblea dei Comitati e delle Associazioni.

Della Giunta fa parte anche un Consigliere espresso dal Consiglio Scientifico. La Giunta ha poteri sia per quanto riguarda le attuazioni delle attività sociali, sia per quanto riguarda la gestione amministrativa della RETE con facoltà di deliberare per l'ordinaria amministrazione, essendo riservata



all'Assemblea dei Comitati la facoltà di deliberare sull'amministrazione straordinaria.

Sono eletti a far parte della Giunta gli associati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Tutti i Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Art. 10

Ove uno degli eletti rinunci alla carica, al suo posto subentrerà l'associato che nella votazione seguiva l'ultimo eletto.

Art. 11

I Consiglieri che manchino a tre riunioni consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, potranno essere dichiarati decaduti e la Giunta potrà sostituirli con altri associati che seguivano nella graduatoria delle elezioni.

Qualora il numero dei Consiglieri eletti dall'assemblea risultasse ridotto a meno di tre sarà convocata un'assemblea straordinaria per deliberare sul completamento della Giunta.

Art. 12

La Giunta, nella sua prima riunione, che deve tenersi entro dieci giorni dalla nomina, elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 13

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta la RETE nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Comitati e della Giunta.



Art. 14

Tutte le cariche associative sono gratuite. La giunta potrà deliberare rimborsi spese con relative modalità di corrispondenza.

Art. 15

Le riunioni della Giunta sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16

SECRETARIO

Il Segretario è a capo dei servizi e degli uffici; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni della Giunta e dell'Assemblea delle quali è anche segretario e collabora con il Presidente all'attuazione delle rispettive deliberazioni. L'ufficio di segreteria è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 persone, scelte anche in base alle loro competenze specifiche. Potranno far parte dell'ufficio di segreteria anche non soci.

Art. 17

A S S E M B L E A D E I C O M I T A T I

L'Assemblea dei Comitati è formata dalle rappresentanze di tutti i Comitati e delle Associazioni e dalle persone fisiche che sono associati alla RETE ed in regola col pagamento delle quote sociali.

Ognuno dei Comitati e/o associazioni è rappresentato in Assemblea da due delegati aventi entrambi diritto di voto, prescelti in base alle norme contenute nei rispettivi atti associativi.

Le persone fisiche singolarmente associate formano un collegio a parte, che elegge i propri rappresentanti in Assemblea nella misura del 30% del numero complessivo dei delegati.

La designazione dei delegati da parte dei Comitati e/o associazioni è l'elezione della quota rappresentante i singoli associati avvengono ogni due anni, previa verifica della consistenza numerica degli aderenti alla RETE.

L'Assemblea potrà convocarsi anche fuori della sede legale.

L'Assemblea si riunisce se ne fanno richiesta almeno un decimo dei componenti con diritto di voto dell'Assemblea stessa.

E' l'organo deliberativo cui spettano le decisioni principali di indirizzo e di perseguimento dei fini sociali. Gli associati, persone fisiche, comitati ed associazioni, sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno due volte l'anno, di cui una entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, mediante comunicazione scritta (anche a mezzo telefax o posta elettronica o avviso sul proprio sito web) diretta a ciascun associato, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea potrà convocarsi anche fuori della sede legale.



L'Assemblea dei Comitati delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive della RETE, sulla nomina dei Sindaci revisori, sulle modifiche statutarie e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea dei Comitati delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote associative minime per le persone fisiche e per i comitati e le associazioni, sugli indirizzi e direttive della RETE, sulla nomina dei Sindaci revisori, sulle modifiche statutarie e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 18

L'Assemblea dei Comitati, costituita dagli associati appartenenti alle tre categorie, è presieduta dal Presidente della Giunta, ed in sua mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea designa il proprio Presidente, il Presidente designa un Segretario. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita e delibera secondo le norme del Codice civile. L'assemblea in seconda convocazione potrà tenersi, nel medesimo luogo e giorno, anche ad un'ora dopo quella in prima convocazione.

Art. 20

Il Consiglio dei Comitati e delle Associazioni raccoglie rappresentanti eletti di comitati e associazioni aderenti alla Rete riuniti per aree geografiche, fino a un numero massimo di 20. Collabora alla formazione dell'azione della RETE con funzioni consultive, ovvero decisionali se a ciò delegato dall'Assemblea. Il Consiglio dei Comitati e delle Associazioni è eletto dall'Assemblea dei Comitati, dura in carica un biennio. E' convocato dal Presidente almeno due volte l'anno.

Art. 21

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è formato da esperti nei vari campi delle conoscenze scientifiche e tecniche di competenza dell'azione della RETE. Comprende studiosi e tecnici, anche non aderenti a comitati o associazioni soci della RETE. Il Consiglio Scientifico è eletto dall'Assemblea dei Comitati su proposta della Giunta fino ad un massimo di 30 componenti, dura in carica un biennio. Ha funzioni di consulenza e di studio. Al suo interno potranno formarsi gruppi di studio su singoli settori di azione corrispondenti alle finalità sociali della RETE. I risultati prodotti dai singoli gruppi di studio saranno messi a disposizione dei comitati che ne faranno richiesta. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno.

Ciascun Comitato può partecipare alle riunioni del Consiglio in cui si tratta dei temi oggetto dell'attività del Comitato



stesso.

Art. 22

CONSIGLIO DEGLI AMICI DELLA RETE

Il Consiglio degli Amici della Rete è formato da studiosi, scienziati ed esperti in campo nazionale ed internazionale, noti per il loro impegno politico e sociale in materia di ambiente e territorio, e per la loro vicinanza all'azione della Rete. E' eletto dall'Assemblea dei Comitati su proposta della Giunta. E' convocato dal Presidente almeno una volta l'anno. I membri del Consiglio degli Amici della Rete non sono tenuti al pagamento della quota annuale e godono dei diritti degli associati "Fondatori" ed "Ordinari". Partecipano alle riunioni del Consiglio Scientifico e all'Assemblea dei Comitati, senza diritto di voto.

Art. 23

SINDACI REVISORI

I Sindaci, in numero di tre, dei quali uno Presidente, costituiscono il Collegio dei revisori che controlla la gestione amministrativa dell'associazione, ed accerta la regolare tenuta della contabilità associativa, essi redigeranno una breve relazione ai bilanci annuali, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Sindaci vengono eletti a semplice maggioranza di voti unitamente dalla Giunta e possono prendere parte alle sedute

della Giunta senza diritto di voto. I Sindaci durano in carica due esercizi.

Art. 24

COLLEGIO DEI PROBIVIRI (organo facoltativo)

Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è composto da tre membri eletti dall'assemblea che nomina le altre cariche sociali.

I suoi componenti di cui uno Presidente, durano in carica due esercizi e sono rieleggibili. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dell'intero collegio.

Se uno o più probiviri vengono a mancare nel corso del biennio, sono sostituiti da colui o coloro che nella graduatoria riportarono i maggiori suffragi tra i non eletti.

Ad essi viene deferita la risoluzione delle vertenze sorte fra i soci medesimi dell'associazione, tra i soci e l'associazione stessa, nonché nei conflitti di competenza sorti tra i consiglieri e tra i vari organi sociali.

Devono dare il loro parere ogniqualvolta il Presidente lo richieda o la maggioranza della Giunta ne faccia domanda.

Nessun socio, può iniziare un'azione legale, riguardante l'oggetto sociale, verso un altro socio, senza avere prima demandato la risoluzione della vertenza al Collegio dei Probiviri. Parimenti non può avanzare nessuna richiesta in forma legale all'associazione prima che il Collegio dei probiviri si sia pronunciato sul suo caso.



Art. 25

S C I O G L I M E N T O

Qualora venissero meno le possibilità di realizzare gli scopi associativi o venisse a cessare l'attività del Comitato, l'Assemblea delibererà sullo scioglimento del Comitato ponendolo conseguentemente in liquidazione e provvedendo alla nomina dell'Organo di liquidazione e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio della liquidazione.

F.TO ALBERTO ASOR ROSA

F.TO SERGIO MOROZZI

F.TO ORNELLA DE ZORDO

F.TO CLAUDIO GREPPI

F.TO PAOLO BALDESCHI

F.TO COSIMO MARCO MAZZONI

F.TO CINZIA MAMMOLOTTI

F.TO VALENTINO PODESTA'

F.TO DANIELA PASTINI

F.TO MARIO BENCIVENNI

F.TO MASSIMO CAVALLINA SEMPLICI notaio

Certifico io sottoscritto Massimo Cavallina Semplici Notaio
in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti
di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia, composta
di numero 12 fogli, per numero 24 pagine è in tutto
conforme al suo originale, con il quale collazionato concorda.

Si rilascia per uso di: LEGGE

Firenze, li 23 DICEMBRE 2008

